



PROVINCIA DI FOGGIA

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

INDICE

Art. 1 - Definizione e composizione	pag. 3
Art. 2 – Nomina e durata	pag. 3
Art. 3 - Requisiti	pag. 3
Art. 4 - Incompatibilità	pag. 4
Art. 5 - Struttura di supporto del Nucleo di valutazione	pag. 4
Art. 6 - Tipologia di funzioni	pag. 5
Art. 7 - Revoca	pag. 7
Art. 8 - Compenso	pag. 7
Art.9 – Norma finale	pag.7

ART. 1 - DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE

Il Nucleo di valutazione è un organo interno, che opera secondo principi di indipendenza, cui l'Ente affida i compiti definiti dal presente regolamento.

Tale organo è costituito in forma monocratica.

ART. 2 – NOMINA E DURATA

Il componente unico del Nucleo di valutazione è individuato e nominato con decreto del Presidente della Provincia, previa pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente ed a seguito dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti attinenti alle conoscenze, al percorso professionale e alle competenze specifiche di cui al successivo art. 3, per un periodo di tre anni, rinnovabile per uguale periodo solo una volta.

Il componente cessato rimane in carica sino al subentro del successore, secondo le disposizioni di cui al d.l. 293/1994, convertito in legge 444/1994

ART. 3 - REQUISITI

Il componente unico del Nucleo deve possedere i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dal libro II titolo II del codice penale; la causa di esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- non aver riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o amministrativa per danno erariale;
- non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componenti in organismi analoghi a quelli disciplinati nel presente regolamento;
- non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla multa.
- diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente

ordinamento degli studi ed esperienza almeno quinquennale, in posizione di responsabilità, maturata presso pubbliche amministrazioni o anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati;

- conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione nell'Amministrazione pubblica derivanti dalle esperienze professionali maturate.

Ove ritenuto opportuno, le capacità e competenze specifiche dei candidati potranno essere accertate, nel corso dell'istruttoria finalizzata alla nomina, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, anche mediante un colloquio. Il candidato dovrà in ogni caso presentare una relazione illustrativa di accompagnamento al curriculum, in cui evidenzia le esperienze che ritiene significative, anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti.

- Il componente unico del Nucleo di valutazione può contemporaneamente appartenere a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione, purché ciò non incida sull'ottimale svolgimento della funzione.

ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ

Il componente unico del Nucleo non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione. Valgono inoltre le incompatibilità previste dall'art. 236, c. 1 e 2 del D.lgs. 267/00.

ART. 5 - STRUTTURA DI SUPPORTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il componente unico del Nucleo di valutazione, per lo svolgimento dei compiti di segreteria e delle funzioni inerenti alla valutazione della performance, si avvale di una struttura supporto, costituita con uno o più dipendenti del Servizio Affari Generali o funzionalmente distaccati da altra articolazione organizzativa.

ART. 6 - TIPOLOGIA DI FUNZIONI

Le funzioni del Nucleo hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e

certificazione del sistema di performance management della Provincia di Foggia.

Per lo svolgimento di tali funzioni il Nucleo:

- a)** fornisce supporto metodologico e verifica di correttezza metodologica del processo posto in essere per la predisposizione del PIAO e di verifica della coerenza degli obiettivi di salute organizzativa e professionale con gli obiettivi di performance per la creazione di Valore Pubblico;
- b)** monitora, su base triennale, la coerenza con gli obiettivi di performance della sezione “Organizzazione e capitale umano” del PIAO;
- c)** monitora il lavoro flessibile sulla base di rapporto informativo predisposto dal Dirigente del Servizio Risorse Umane;
- d)** esprime il proprio parere, preventivo e vincolante, rispetto alle modifiche da adottare al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
- e)** valida la Relazione sulla Performance dell’Amministrazione provinciale;
- f)** formula e propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, al competente soggetto valutatore la valutazione annuale dei dirigenti e del Segretario Generale;
- g)** esercita le attività del Controllo Strategico e riferisce, in proposito, direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo;
- h)** definisce e promuove interventi finalizzati allo sviluppo della Cultura della Performance all’interno dell’Ente;
- i)** presenta al Presidente una relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione dell’Ente, della trasparenza e integrità dei controlli interni, evidenziandone eventuali criticità e proponendo le modalità correttive per il loro superamento;
- j)** partecipa al processo di gestione del rischio corruttivo;
- k)** considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- l)** svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza

amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);

m) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione provinciale (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);

n) verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei Dirigenti ai fini della corresponsione della indennità di risultato;

o) verifica coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance;

p) verifica i contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti;

q) riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

r) valida le proposte di graduazione e pesatura delle posizioni dirigenziali e degli incarichi di posizione organizzativa;

s) partecipa alla fase di monitoraggio e verifica intermedia sul grado di raggiungimento degli obiettivi, informando il Presidente sull'andamento della gestione;

t) svolge ogni altra funzione assegnata dalla normativa vigente agli Organismi indipendenti di Valutazione di cui al d.leg.vo 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per lo svolgimento delle attività al componente unico del Nucleo di valutazione è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascun Settore.

ART. 7 - REVOCA

1. La revoca del componente unico del Nucleo di valutazione avviene con

provvedimento motivato del Presidente della Provincia nel caso di:

- sopraggiunta incompatibilità;
- comportamenti lesivi per l'immagine dell'Ente;
- grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico;

2. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina del nuovo componente entro il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di revoca.

ART. 8 - COMPENSO

Al componente unico del Nucleo di valutazione spetta un compenso annuo omnicomprensivo, determinato nel provvedimento di nomina, comunque non superiore a quello base stabilito per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre al rimborso delle spese di viaggio per gli accessi presso l'Ente, calcolate nella stessa misura prevista per detto Collegio.

Detto compenso, da gravarsi di oneri fiscali e previdenziali, per le quote riferibili alla committenza, viene liquidato semestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente regolamento.

A seguito della cessazione dall'incarico per dimissioni, revoca o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.

ARTICOLO 9 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni riferite agli organismi indipendenti di valutazione di cui la d.leg.vo 150/2009.